

# **TRIBUNALE DI BARI**

**UFFICIO PER I LAVORI DI PUBBLICA  
UTILITÀ**

## **DOCUMENTO INFORMATIVO**

**(ALLA DATA DEL 4 GIUGNO 2014)**



## PRESENTAZIONE

**I**n data 15 maggio 2014, su iniziativa della Presidenza del Tribunale di Bari che ne ha da tempo ravvisato la necessità, la Procura della Repubblica presso questo Tribunale, la Prefettura di Bari, la Questura di Bari, il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bari, la Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e la Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bari-Amministrazione Penitenziaria è stato stipulato un *Protocollo d'intesa* per la disciplina e l'incentivazione al ricorso alla sanzione/misura alternativa alla detenzione dei lavori di Pubblica Utilità.

L'esigenza è scaturita sia dal numero significativo di convenzioni per l'accesso ai Lavori di Pubblica Utilità ormai attive nel circondario, sia dalla constatazione che la critica situazione in cui versa il sistema carcerario indurrà a breve istituti orientati ad ampliare il ricorso a forme alternative di espiazione di pena e, fra queste, quelle dei Lavori di Pubblica Utilità.

Il 2 maggio 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante *"Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"*, che nell'estendere anche ai maggiorenni l'istituto della messa alla prova, prevede espressamente che la concessione all'imputato o all'indagato di tale

beneficio, sia «subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità» (art. 168-bis, comma 3, c.p.).

Si tratta di un istituto che in quanto applicabile agli imputati e persino agli indagati, non può essere qualificato né sanzione né misura alternativa alla detenzione. Esso mira, per esplicita indicazione di legge, all' «eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato» e produce l'effetto, in caso di buon esito dell'esperimento, dell'estinzione del reato.

L'introduzione di tale istituto, per i diversi presupposti e per le diverse finalità cui è preordinato, non fa venir meno le altre misure di accesso al lavoro di pubblica utilità, ma ad esse si affianca con disciplina autonoma e ben più articolata.

Il presente documento mira a fornire agli utenti e agli operatori del circondario chiamati all'applicazione della sanzione/misura e della M.A.P. (acronimo della sospensione del procedimento con messa alla prova), al controllo di essa in fase esecutiva, nonché agli Enti interessati alla stipulazione delle convenzioni, elementi conoscitivi della regolamentazione normativa e operativa nonché elementi d'indirizzo nell'ambito delle competenze riservate all'Ufficio del Lavoro di Pubblica Utilità dal Protocollo sottoscritto.

Vengono dunque presentati, oltre al Protocollo e al D.P.T. istitutivo dell'Ufficio, un breve Panorama normativo della materia, la descrizione degli organi costituiti dalla legge o conseguenti all'attuazione del Protocollo nonché la classificazione delle procedure attuative e modelli di documenti utili agli operatori.

L'insieme dei documenti, raccolti nel presente *Documento Illustrativo*, è il primo frutto delle attività del *Tavolo di coordinamento*, organo composto da rappresentanti delle Istituzioni firmatarie, che

ha atteso allo studio, alla raccolta documentale e alla redazione del documento d'intesa.

L'integrazione, la correzione e l'aggiornamento dei documenti e del formulario qui presentati sono aperti ai contributi di chiunque voglia collaborare alla buona riuscita dell'iniziativa anche solo segnalando imprecisioni ed esigenze di approfondimento.

I contributi potranno essere forniti per le vie brevi al seguente indirizzo di posta elettronica: [ulpu.tribunale.bari@giustizia.it](mailto:ulpu.tribunale.bari@giustizia.it)

Bari, 4 giugno 2014.

Il Presidente Dirigente  
Ufficio Lavori di Pubblica Utilità  
del Tribunale di Bari  
*Giovanni Mattencini*



## § 1 PROTOCOLLO

*Protocollo per l'istituzione dell'Ufficio per i Lavori di Pubblica utilità presso il Tribunale di Bari e del Tavolo di coordinamento fra gli organi di controllo del Circondario di Bari*

\*\*\*\*\*

Fra la Presidenza del Tribunale di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la Prefettura di Bari, la Questura di Bari, il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bari, la Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e la Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bari-Amministrazione Penitenziaria,

*premesse che:*

In fase di applicazione della normativa sui lavori di pubblica utilità sono emerse varie esigenze cui è urgente fornire riscontro per perseguire gli obiettivi di agevolare l'accesso all'istituto, incentivare il ricorso a esso, dare ordine alla gestione della fase applicativa ed esecutiva, attuare il precetto costituzionale di tendenziale funzione rieducativa della sanzione.

È stata avvertita, in particolare, la necessità di realizzare un efficace coordinamento tra le Istituzioni e gli Enti chiamati dalla legge a dare applicazione all'istituto e si è profilata l'opportunità di garantire all'imputato e al suo difensore un sostanziale accesso alle informazioni riguardanti il ricorso alla sanzione sostitutiva.

La recente promulgazione della legge 2 maggio 2014, n. 67 condiziona l'operatività del nuovo istituto processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova alla prestazione del lavoro gratuito.

D'altro canto, le Istituzioni pubbliche hanno il dovere di assicurare agli Enti e alle Associazioni convenzionate l'assistenza necessaria al buon esito del lavoro di pubblica utilità tanto nell'interesse della persona sottoposta a procedimento penale che della collettività. Ciò che può realizzarsi a pieno mettendo gli organi di controllo (l'Ufficio per esecuzione penale esterna e le Autorità di pubblica sicurezza) in condizione di operare secondo il principio di buona amministrazione.

*Si conviene quanto segue:*

Per corrispondere a tali finalità il Tribunale di Bari intende istituire un apposito Ufficio, denominato appunto "Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità", destinato a svolgere le seguenti funzioni:

- Promozione alla stipulazione di convenzioni con Enti, Organizzazioni e Associazioni di comprovata affidabilità;
- Raccolta e aggiornamento delle convenzioni stipulate dal Tribunale di Bari con gli Enti statali e locali, le Organizzazioni nazionali e internazionali e le Associazioni locali;
- Stabile tenuta dei contatti fra gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni stipulanti e gli Organi di controllo dell'esecuzione della misura e della sanzione sostitutiva;
- Informazione e orientamento per giudici e pubblici ministeri interessati all'attuazione della misura o sanzione;
- Orientamento per l'utenza (indagati, imputati e loro difensori) nella individuazione dell'Ente, Organizzazione o Associazione presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità;

- Messa a disposizione sia in formato cartaceo che informatico della modulistica-tipo necessaria alla redazione della dichiarazione di disponibilità o del programma di lavoro di pubblica utilità;
- Classificazione delle procedure;
- Ricezione dei provvedimenti applicativi della misura sostitutiva e degli atti definatori del procedimento (estinzione del reato, revoca della pena sostitutiva e ripristino dell'originaria sanzione, relazione di esecuzione del lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, dpr 309 del 1990, relazione di esecuzione dei lavori di pubblica utilità ex art. 165 c.p., revoca della sospensione condizionale della pena);
- Formazione di archivi a fini statistici sull'applicazione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità disposte dal Tribunale di Bari;
- Promozione di una rete di contatto fra Tribunali allo scopo di agevolare l'affidamento dei condannati alla misura sostitutiva a Enti, Organizzazioni o Associazioni locali che hanno stipulato convenzione nell'ambito del circondario di Bari;
- Tenuta dei rapporti col Ministero della giustizia per i fini di cui all'art. 8 della legge 2 maggio 2014, n. 67;
- Promozione di un "Tavolo di coordinamento", da convocare almeno una volta all'anno – in caso di necessità urgenti anche su richiesta di una delle altre Istituzioni firmatarie – che verifichi e sovrintenda all'andamento dei lavori di pubblica utilità;
- Verifica della funzionalità delle previsioni organizzative ai fini di eventuali modifiche al presente protocollo.

\* \*\* \*\*\* \*\* \*

In uno alla sottoscrizione del presente protocollo, verrà diffuso un *Regolamento* contenente le linee fondamentali di informazione e orientamento, oltre che di classificazione delle procedure attuative,

stilato d'intesa fra il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'Ufficio di Esecuzione penale e l'Ordine degli Avvocati.

Al buon esito dell'iniziativa le Istituzioni firmatarie del presente Protocollo si impegnano a collaborare nei limiti delle proprie rispettive prerogative e competenze funzionali anche individuando il referente che tenga contatti operativi con il costituendo Ufficio del Tribunale.

In particolare:

- la Procura della Repubblica, esercitando l'azione penale, informerà l'imputato della facoltà di richiedere l'applicazione della sanzione sostitutiva;
- la Prefettura, adottando l'ordinanza con la quale commina la sospensione della patente di guida per le violazioni amministrative di propria competenza, si impegna a informare il trasgressore della possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva;
- la Questura e il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle funzioni di controllo espressamente loro demandate dalla legge, informeranno i trasgressori, sin dal momento di accertamento dell'infrazione, della possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva;
- gli Organi dell'Avvocatura si impegnano a illustrare ai propri assistiti i benefici conseguenti all'ammissione al Lavoro di pubblica utilità;
- l'UEPE proseguendo nelle attività di sensibilizzazione degli Enti territoriali a stipulare convenzioni con il Tribunale, espletterà le attività di controllo demandategli dalla legge.

Bari, 15 maggio 2014.

## **§ 2 DECRETO ISTITUTIVO**

### **TRIBUNALE DI BARI IL PRESIDENTE**

Decreto n. 35

Il Presidente del Tribunale di Bari  
al fine di:

dare attuazione a Protocollo riguardante i Lavori di Pubblica Utilità, sottoscritto il 15 maggio 2014 da se stesso ; dal Procuratore della Repubblica di Bari, dal Prefetto di Bari, dal Questore di Bari e dal Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, dal Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale di Bari;

assicurare operatività a necessario collegamento tra Organi di Controllo del Circondario di Bari;

soddisfare le esigenze di coordinamento poste dall'entrata in vigore della legge 67/2014;

#### **ISTITUISCE**

presso il Tribunale di Bari l'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità, composto da un Presidente di Sezione Penale Dibattimentale che lo dirige, da Giudice Professionale addetto al Settore Penale, da dipendente amministrativo della Sezione del Dibattimento Penale.

Designa come Dirigente il dr. Giovanni Mattencini, Presidente della Prima Sezione Penale, come componente giudiziario il magistrato togato dr. Roberto Cappitelli, Giudice della Prima Sezione Penale, come componente amministrativo il dottor Vitangelo De Fuoco, Direttore Amministrativo dell'Ufficio Dibattimentale penale, con facoltà di delega al funzionario giudiziario dr.ssa Laura Garbetta dello stesso ufficio.

L'ufficio è allocato nel plesso di via Nazariantz n. 1 in Bari con dotazioni strumentali atte ad assicurare compiuto espletamento del servizio; vi possono essere assegnati stagisti e personale avventizio con funzioni di supporto.

Provvedimento immediatamente efficace ed esecutivo.

Incarica la Segreteria della Presidenza di darne comunicazione ai firmatari dell'indicato protocollo (costituente parte integrante del decreto), a tutti i giudici in servizio nel Tribunale di Bari, al Dirigente Amministrativo, al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bari, fungendo il decreto da integrazione tabellare.

Così deciso in Bari il 30 maggio 2014.

Il Presidente del Tribunale  
Vito Savino

### § 3 PANORAMA NORMATIVO

**Gli artt. 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, del D.L.vo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), come modificati dalla L. n. 120 del 2010.**

Gli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, C.d.S. prevedono la possibilità di sostituire le pene dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.L.vo n. 274 del 2000, in materia di competenza penale del giudice di pace, sul duplice presupposto che non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato e che il condannato non ne abbia già usufruito <sup>(1)</sup>.

La sostituzione della pena è subordinata alla non opposizione da parte del condannato, secondo un meccanismo già utilizzato nell'art. 165 c.p. L'opposizione deve provenire dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale (trattandosi di atto personalissimo, ex art. 33, comma 2, D.L.vo n. 274 del 2000).

La normativa prevede che sia il giudice, con la sentenza penale o col decreto penale di condanna, a incaricare l'Ufficio locale dell'esecuzione penale esterna (UEPE) ovvero l'ufficio della Polizia di Stato del luogo di esecuzione della pena (o, in mancanza, l'Arma dei Carabinieri territorialmente competente) di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità si applica anche agli infraventunenni, neo-patentati, autotrasportatori e conducenti di mezzi pesanti o di autobus alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, interpretativa di rigetto, del 27 giugno 2012 n. 167.

<sup>(2)</sup> E' interessante notare come il legislatore, a differenza di quanto previsto in tema di stupefacenti, dove è espressamente previsto che *"l'ufficio (locale di esecuzione penale esterna) - riferisce periodicamente al Giudice"*, nulla dica dell'autorità a cui deve essere riferito l'esito delle verifiche; né è di aiuto, il d.m. 26 marzo 2001, che

Sul piano meramente letterale, il legislatore, specificando le competenze esecutive del giudice, subito dopo aver rinviato all'art. 54 D.L.vo n. 274 del 2000, sembra voler derogare alla richiamata normativa del giudice di pace.

In questo caso, infatti, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità non costituisce una vicenda definitiva, ma una sorta di "messa in prova" del condannato, il quale, adempiendo ai propri obblighi, consegue l'estinzione del reato oppure, violando le prescrizioni, può provocare la revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino di quella sostituita.

La revoca della misura sostitutiva, infatti, è solo una delle opzioni possibili (quella massima, conseguente alle violazioni più gravi, dimostrative dell'inefficacia della misura sostitutiva) potendo, il giudice, a fronte dell'accertata violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, adottare anche altro tipo di provvedimento. Il giudice, infatti, dovendo tenere conto "dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione", potrà anche adottare nuove e diverse prescrizioni conformi alle esigenze del caso concreto (anche nella prospettiva della prevenzione del rischio di ulteriori inosservanze) "rideterminando" la pena residua ancora da scontare in ragione dell'accertato comportamento trasgressivo, scorporando dal periodo di tempo relativo al "presofferto".

#### **L'art. 224-bis del D.L.vo n. 285 del 1992 (Codice della Strada).**

L'art. 224-bis del D.L.vo n. 285 del 1992, come modificato dalla L. n. 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione

---

prescrive la relazione sullo svolgimento del lavoro, ma non indica l'autorità destinataria della relazione.

delle norme di quel codice, il giudice possa disporre anche la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità <sup>(3)</sup>.

**I lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 73, comma 5 bis, dPR n. 309 del 1990.**

Secondo l'art. 73, comma 5-bis, d.p.r. 309 del 1990 <sup>(4)</sup>, «*Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo*

---

<sup>(3)</sup> Dunque una sanzione amministrativa accessoria e non sostitutiva della pena principale, la cui applicazione è demandata al giudice penale.

<sup>(4)</sup> Comma inserito dall'art. 4-bis, co. 1, lett. g), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 24-ter, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

*n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte».*

Inoltre, per l'art. 73, comma 5-ter, del cit. d.p.r. <sup>(5)</sup> «La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona».

La "sostituzione" può quindi avvenire solo contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento con la conseguenza che la richiesta dell'imputato deve essere formulata in via preventiva, per l'ipotesi in cui il giudice ritenga di doverlo condannare o di accedere alla richiesta di applicazione pena.

Dal punto di vista procedurale il presupposto della richiesta dell'imputato per l'applicazione della misura sostitutiva è elemento palesemente diverso dal presupposto della "non opposizione" indicato per i reati di guida in stato di ebbrezza o con uso di sostanze stupefacenti. Non di meno, dal punto di vista operativo le differenze procedurali si annullano ponendosi nella prospettiva di realizzare con il richiedente un percorso consensuale.

Considerato che la sanzione sostitutiva non è applicabile qualora si debba concedere la sospensione condizionale della pena, è facilmente ipotizzabile che la richiesta di sostituzione possa pervenire da persona

---

<sup>(5)</sup> Comma inserito dall'art. 3, co. 1, D.L.1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94

in stato di custodia cautelare nei cui confronti il pubblico ministero abbia disposto procedersi con giudizio direttissimo o chiesto procedersi con giudizio immediato. Poiché in tal caso i tempi procedurali risultano piuttosto stretti (l'art. 458 c.p.p. impone all'imputato l'onere di chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato), unitamente al decreto di presentazione al giudice del dibattimento per il direttissimo o a quello di richiesta al Gip per l'immediato, potrà essere comunicato all'imputato e al suo difensore l'avviso che essi potranno richiedere l'applicazione della sanzione sostituiva con i riferimenti necessari all'individuazione dell'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità

### **I lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 165 c.p.**

Mentre nelle ipotesi previste dagli artt. 186 e 187 C.d.S. il lavoro di pubblica utilità si atteggia sostanzialmente come una ipotesi di "messa alla prova" antecedente alla decisione del giudice di merito (sia ai fini della dichiarazione di estinzione del reato sia ai fini della revoca della sanzione sostitutiva con conseguente ripristino della sanzione originaria) e in quella prevista dall'art. 73, comma 5 bis, dpr n. 309 del 1990 si atteggia come sanzione alternativa, nell'ipotesi prevista dall'art. 165 c.p. il lavoro di pubblica utilità interviene al momento della definizione del procedimento e solo con il passaggio in giudicato della sentenza <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> «La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

Quanto al lavoro di pubblica utilità disposto ai sensi dell'art. 165 c.p. sono da notare alcune particolarità:

- Non opera il rinvio all'art. 54, comma 5, del D.Lvo n. 274 del 2000 (secondo il quale, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione anche non continuativa di due ore di lavoro di pubblica utilità), in quanto non richiamato dall'art. 18 bis delle disposizioni di coordinamento al codice penale. Pertanto si deve indicare nella sentenza il numero delle ore di lavoro calcolato in 6 ore settimanali con durata massima di 156 ore (corrispondenti a mesi 6) e salvo diversa determinazione del giudice (vedi Cass. Sez. I, sent. 16.06.2009, n. 32649, Rv 244844).

- Non è prevista la comunicazione all'UEPE per la verifica dell'effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ma la comunicazione all'ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

- L'esecuzione resterà sospesa sino al momento in cui la sentenza che ha disposto il lavoro di pubblica utilità sarà diventata definitiva e il difensore dell'imputato dovrà verificare che presso l'Ente/Associazione permanga la disponibilità allo svolgimento dell'attività già concordata, provvedendo in caso contrario alla ricerca di una nuova disponibilità con richiesta al giudice dell'esecuzione di un provvedimento di modifica di quanto disposto in sentenza. Con la conseguenza, nel caso in cui la parte non si attivi, che la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità potrà essere revocata e, con essa, la sospensione condizionale della pena incombendo sull'imputato un onere di collaborazione (Cass. Sez. 1, sent. 06.06.2013, n. 29217, Rv 256796).

**Le modifiche al codice penale introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.**

L'indicata legge inserisce nel codice penale gli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater che introducono l'istituto della messa alla prova e contengono massiccio ricorso al lavoro di pubblica utilità <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> Art. 168-bis. – (*Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato*). – *Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.*

*La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.*

*La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.*

*La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.*

*La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.*

Art. 168-ter. – (*Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova*). – *Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.*

*L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.*

Art. 168-quater. – (*Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova*). – *La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:*

Non è possibile fornire qui di seguito una sia pur sommaria esposizione dei profili processuali dell'istituto <sup>(8)</sup> sia perché oltremodo articolati, sia perché esorbitano dalle finalità del presente documento.

In estrema sintesi, tuttavia, può dirsi che nell'udienza preliminare prima delle conclusioni; nel giudizio di primo grado ordinario, direttissimo e a citazione diretta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; nel giudizio immediato entro quindici giorni dalla notifica del decreto; nel procedimento per decreto con l'atto di opposizione, l'imputato può presentare al Giudice il programma col quale si richiede la sottoposizione alla messa alla prova.

Siffatto programma, elaborato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, prevede come elemento ineludibile la prestazione di lavoro di pubblica utilità sicché:

- sia per orientare l'imputato e il suo difensore alla scelta dell'ente o associazione presso cui prestare il lavoro;
- sia per consentire agli uffici giudiziari anche fuori circondario e all'UEPE anche ultra provinciale di avvalersi di elementi conoscitivi nella valutazione del programma (quanto all'esistenza di convenzioni in atto, alla necessità che siano stipulate convenzioni ad hoc, a fornire dati di pregresse esperienze lavorative con specifici enti e associazioni);
- sia per fornire informazioni sulle convenzioni e sugli enti, sulla modulistica più diffusa, su dati statistici;

L'Ufficio dei Lavori di Pubblica Utilità del Tribunale di Bari costituito a seguito della sottoscrizione del Protocollo, si propone come organo di raccordo fra l'imputato, gli UEPE e i Giudici a vario titolo chiamati ad applicare l'istituto.

---

1) *in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;*

2) *in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.*

(<sup>8</sup>) vedi gli artt. 464 bis, ter, quater, quinquies, sexies, seppie, octies e nonies del c.p.p. ed artt. 141 bis e ter delle norme att. c.p.p.

## **§ 4 GLI ORGANI**

### **Tavolo di coordinamento**

Le Istituzioni firmatarie del presente protocollo sono rappresentate a un Tavolo di coordinamento che viene convocato almeno una volta l'anno dal Presidente del Tribunale quale autorità designata dal D.M. 26 marzo 2001 per la stipula delle convenzioni per i lavori di pubblica utilità, anche su richiesta di una delle altre istituzioni firmatarie.

Il Tavolo di coordinamento sovrintende all'andamento dei lavori di pubblica utilità anche ai fini di eventuali modifiche al protocollo.

### **Ufficio del Tribunale per i Lavori di Pubblica Utilità**

Presso il Tribunale di Bari è istituito un Ufficio diretto da un magistrato incaricato dal presidente del tribunale denominato "Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità", destinato a svolgere le seguenti funzioni:

- Promozione alla stipulazione di convenzioni con Enti e Associazioni di comprovata affidabilità;
- Raccolta e aggiornamento delle convenzioni stipulate dal Tribunale di Bari con gli Enti e le Associazioni locali;
- Stabile tenuta dei contatti fra gli Enti e le Associazioni stipulanti e gli Organi di controllo dell'esecuzione della misura e della sanzione sostitutiva;
- Informazione e orientamento per giudici e pubblici ministeri interessati all'attuazione della misura o sanzione;
- Orientamento per l'utenza (indagati, imputati e loro difensori) nella individuazione dell'Ente o Associazione presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità;

- Messa a disposizione sia in formato cartaceo che informatico della modulistica-tipo necessaria alla redazione della dichiarazione di disponibilità o del programma di lavoro di pubblica utilità;
- Classificazione delle procedure;
- Ricezione dei provvedimenti applicativi della misura sostitutiva e degli atti definatori del procedimento (estinzione del reato, revoca della pena sostitutiva e ripristino dell'originaria sanzione, relazione di esecuzione del lavoro di pubblica utilità ex art. 73 comma 5-bis dpr 309 del 1990, relazione di esecuzione dei lavori di pubblica utilità ex art. 165 c.p., revoca della sospensione condizionale della pena);
- Formazione di un archivio a fini statistici sull'applicazione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità disposte dal Tribunale di Bari;
- Promozione di una rete di contatto fra Tribunali allo scopo di evitare l'affidamento dei condannati alla misura sostitutiva a Enti o Associazioni locali che non hanno stipulato convenzione nell'ambito del circondario di Bari;
- Promozione di un "Tavolo di coordinamento", da convocare almeno una volta all'anno – in caso di necessità urgenti anche su richiesta di una delle altre Istituzioni firmatarie – che verifichi e sovrintenda all'andamento dei lavori di pubblica utilità;
- Verifica della funzionalità delle previsioni organizzative ai fini di eventuali modifiche al presente protocollo.

Dell'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità possono far parte operatori volontari o *stagisti* designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o da altri Enti secondo modalità indicate da specifiche convenzioni.

### **Cancelleria del Tribunale**

Le Cancellerie del dibattimento penale sono chiamate a svolgere le seguenti attività:

- 1) comunicare il dispositivo con il quale il giudice applica i lavori di pubblica utilità
  - a) -all'interessato e al suo difensore (ovviamente all'udienza);
  - b) -all'Ente o all'Associazione indicati nel Programma o nella Dichiarazione di disponibilità dei lavori di pubblica utilità;
  - c) -all'organo di controllo (UEPE, Polizia di Stato, Carabinieri e, eventualmente, alla Polizia Municipale);
  - d) all'Ufficio per i lavori di pubblica utilità;
- 2) ricevere le segnalazioni e la relazione conclusiva trasmessa dagli organi di controllo;
- 3) comunicare alle parti la fissazione dell'udienza (ove non già indicata nel dispositivo) all'esito delle segnalazioni e della relazione conclusiva trasmessa dagli organi di controllo (se vi è rinuncia preventiva viene omessa la comunicazione all'interessato e al suo difensore della fissazione dell'udienza per la dichiarazione di estinzione del reato oppure si fissa, da subito, al momento della decisione sui lavori di pubblica utilità un'udienza conclusiva per deliberare sulla realizzazione o meno dei lavori di pubblica utilità)
- 4) trasmettere il provvedimento di estinzione al pubblico ministero con la relazione conclusiva sui lavori di pubblica utilità qualora non risulti direttamente inviata alla Procura della Repubblica da parte degli organi di controllo. Il provvedimento di estinzione verrà poi trasmesso all'UEPE dal pubblico ministero.

### **Organi di controllo**

La normativa prevede che gli organi di controllo all'esecuzione dei lavori di pubblica utilità sono:

- 1) Per i fatti previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S. l'UEPE ovvero l'Ufficio della Polizia di Stato del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il Comando dei Carabinieri
- 2) Per i fatti previsti dall'art. 73, comma 5, dpr 309 del 1990, l'UEPE

3) Per il caso previsto dall'art. 165 c.p. l'Ufficio della Polizia di Stato del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il Comando dei Carabinieri (art. 59 D.L.vo 274 del 2000 richiamato dall'art. 18 bis disp. att. c.p.).

È raccomandata particolare attenzione alle esigenze di razionalizzazione e di distribuzione delle risorse per il controllo della misura e si suggerisce, avendo riguardo alla natura e alle finalità istituzionali degli organi di controllo, che:

L'UEPE sia incaricato in tutti i casi implicanti un percorso terapeutico (art. 73, comma 5, dpr 309 del 1990 e art. 187 C.d.S.) a prescindere dal luogo di esecuzione della misura e salvo delega a favore di uffici UEPE territorialmente competenti

I Commissariati della Polizia Di Stato vengano incaricati per le misure da eseguirsi in Bari, e nei comuni di Bitonto, Gravina e Monopoli, ex art. 165 c.p.

I Comandi Stazione dei Carabinieri, per le misure da eseguirsi negli altri Comuni della Provincia di Bari, ex art. 165 c.p.

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, ex art. 186 C.d.S., il criterio di riparto delle competenze di controllo tra UEPE (o Autorità della Polizia di Stato nei casi eccezionalmente specificati dall'autorità giudiziaria) deve far riferimento alla situazione personale del destinatario della misura sostitutiva. Se si tratta di persona con problemi di dipendenza o già seguita da servizi di territorio è consigliabile attribuire il controllo all'UEPE. Negli altri casi è sufficiente il controllo dell'Autorità della Polizia di Stato seguendo il riparto di competenze tra Polizia di Stato e Carabinieri previsto per le misure disposte ai sensi dell'art. 165 c.p.

### **Organi di promozione.**

La Prefettura, adottando l'ordinanza con la quale commina la sospensione della patente di guida per le violazioni amministrative di propria competenza, informerà il trasgressore della possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva.




## § 6 LA PROCEDURA

Qui di seguito vengono presentate ed esplicate le fasi tipiche di inizio e conclusione della procedura di applicazione della misura/sanzione.


### **A. Richiesta di informazioni.**

L'imputato o il suo difensore possono rivolgersi all'Ufficio per i Lavori di Pubblica Utilità (ULPU) per acquisire informazioni sull'identità e sulle attività che svolgono gli Enti o Associazioni sottoscrittori di convenzioni con il Tribunale. L'ULPU sarà dotato di contatti diretti con gli enti convenzionati e della modulistica necessaria per il rilascio della dichiarazione di disponibilità da parte dell'ente nonché per la redazione del programma di lavori di pubblica utilità.



### **B. Richiesta del programma di lavori di pubblica utilità.**

Sulla base delle informazioni ricevute l'imputato o il suo difensore si presentano all'Ente – eventualmente indicato dall'ULPU – per concordare la redazione del programma di lavoro non retribuito con specifica indicazione del tipo di attività, della durata e degli orari.




### **C. Informativa preliminare per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S.**

Nella prassi attuale presso il Tribunale di Bari vi è un ampio ricorso al decreto penale di condanna che irroga la pena detentiva e pecuniaria per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S. Solo a seguito di opposizione si crea la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità previa fissazione dell'udienza con una dilatazione dei tempi e un aggravio delle incombenze giurisdizionali e amministrative che può essere evitato e prevenuto sollecitando, prima dell'emissione del decreto penale di condanna, l'indagato e il suo difensore ad attivarsi per richiedere da subito la sanzione sostitutiva avendo ottenuto il preventivo assenso dell'ente e dell'associazione convenzionato.

Per favorire l'adeguata conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa vigente, la Prefettura provvederà a inoltrare al destinatario dell'ordinanza di sospensione della patente di guida (ai sensi degli artt. 186, comma 7, e 187, comma 6, C.d.S.) un avviso, chiaro nella forma e nel contenuto, con il quale lo si informa della possibilità di accedere, in luogo della pena detentiva e pecuniaria, a lavori di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta l'estinzione del reato, il dimezzamento dei tempi di sospensione e la revoca della confisca.


Con tale avviso il destinatario viene informato che, entro 30 giorni dalla notifica, ha la possibilità di recarsi presso l'ULPU (quando non possieda informazioni dirette su enti e associazioni convenzionate con il Tribunale) e: a) formulare l'applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p. o b) sollecitare al pubblico ministero – possibilmente con l'assistenza di un legale – la richiesta al GIP di un decreto penale di condanna a sanzione sostitutiva secondo le modalità indicate nella dichiarazione di disponibilità dell'Ente o dell'Associazione.



#### **D. Informativa preliminare per il reato previsto dall'art. 73 comma 5 dpr n. 309 del 1990.**


Dal momento che la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, in caso di violazione dell'art. 73, comma 5, dpr n. 309 del 1990, non può essere applicata qualora si debba concedere la sospensione condizionale della pena, è possibile che l'interessato a richiederla sia persona in stato di custodia cautelare (la sostituzione della pena può essere concessa per due volte).

Occorre, pertanto, soprattutto quando il pubblico ministero proponga il giudizio immediato, che l'imputato venga informato tempestivamente della possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva così da permettergli, anche a mezzo del difensore, di prendere i necessari contatti con gli Enti e le Associazioni in grado di accoglierlo anche ai fini di un eventuale percorso terapeutico. Tale informativa dovrà essere contenuta nel decreto che dispone il giudizio immediato notificato ai sensi dell'art. 456 c.p.p.



### **E. Presentazione del programma per i lavori di pubblica utilità al giudice.**

Il programma per i lavori di pubblica utilità deve essere depositato presso la cancelleria del giudice il quale lo trasfonderà, se ammissibile, nel provvedimento applicativo della misura sostitutiva, quantificando la pena da espiare anche in ore. In tale provvedimento sarà previsto l'obbligo per il condannato di presentarsi, entro 30 gg dalla pubblicazione del dispositivo, presso l'UEPE per l'avvio della misura.



### **F. Comunicazione del provvedimento.**

Il provvedimento dovrà essere comunicato all'imputato e al suo difensore, all'ULPU e all'Associazione indicata nel programma. Qualora si tratti di lavori di pubblica utilità che implicano un controllo da parte dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) o da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza (quest'ultima nei soli casi espressamente previsti dal Giudice competente) il provvedimento andrà comunicato anche a queste autorità ed al pubblico ministero.




### **G. Inizio, svolgimento e conclusione del programma.**

L'Ente o l'Associazione indicata dal programma di lavoro di pubblica utilità dovrà concordare con l'U.E.P.E e con il condannato il programma e l'inizio dell'attività non retribuita.

All'U.E.P.E., l'ente che lo abbia in carico dovrà comunicare gli eventuali inadempimenti da parte del condannato.

Sarà l'organo di controllo ad avvisare il giudice o il pubblico ministero (quando la decisione sulla sanzione sostitutiva è passata in giudicato) del ricorrere degli inadempimenti.

Allo stesso modo l'Ente o l'Associazione riferiranno, mediante apposita relazione, la conclusione del programma con gli elementi utili per il giudizio dell'autorità giudiziaria. Spetta sempre agli organi di controllo far pervenire al giudice o al pubblico ministero la relazione finale.



### **H. Fissazione dell'udienza da parte del giudice e comunicazioni al pubblico ministero.**

1. Nei casi previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S., sulla base della relazione dell'Ente o Associazione, il giudice fisserà l'eventuale udienza per dichiarare l'estinzione della pena <sup>(9)</sup> o, al contrario, per la

---


<sup>(9)</sup> Nel caso in cui l'udienza per la dichiarazione di estinzione o di revoca della sanzione sostitutiva venga fissata con la decisione di ammissione al lavoro di

modifica degli obblighi della sanzione sostitutiva o per revoca della misura sostituita e il ripristino di quella originaria.

2. Nel caso previsto dall'art. 73, comma 5-bis, dpr 309 del 1990, per l'ipotesi di violazione degli obblighi, la norma distingue due situazioni:

- quella del giudice procedente (qualora la decisione non sia ancora passata in giudicato) che, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, revoca la sanzione sostitutiva;
- quella del giudice dell'esecuzione (qualora la decisione sia passata in giudicato) che, su richiesta del pubblico ministero e secondo le formalità previste dall'art. 666 c.p.p., revoca la sanzione sostitutiva.

3. Nel caso previsto dall'art. 165 c.p. le norme non prevedono la fissazione di udienza per l'accertamento dell'esito del lavoro di pubblica utilità. E poiché questo viene disposto in forza di sentenza passata in giudicato, sarà onere del pubblico ministero chiedere al giudice la revoca della sanzione sostitutiva nelle forma previste dall'art. 666 c.p.p.



---

pubblica utilità, la cancelleria sarà esonerata dai relativi incombeni. Anzi è auspicabile che il giudice, nel disporre la sostituzione della pena, fissi da subito un'udienza successiva, comunicata alle parti con il provvedimento stesso, per la chiusura del procedimento.

## **Conclusivamente...**

Per i condannati per i reati di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica da utilizzo di sostanze stupefacenti) e art. 73 comma 5 dpr 309 del 1990.

Il Difensore dell'interessato dovrà contattare per le vie brevi, il referente dell'Ente o Associazione (scelto tra quelli di cui all'elenco aggiornato delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 06.03.2001), informandolo della tipologia di reato per cui si procede, della fase in cui si trova il procedimento penale, dei propri dati anagrafici e della relativa residenza, nonché degli orari durante i quali egli potrebbe svolgere il lavoro di pubblica utilità.

Verrà concordato un appuntamento fra l'assistito e l'Ente, per fissare: orari e giorni in cui sarà svolto il lavoro; mansioni alle quali sarà adibito l'aspirante; luogo in cui l'attività verrà svolta; nominativo del referente dell'Ente/Associazione che avrà il compito di coordinare il lavoro svolto dall'interessato, con relativo recapito telefonico.

Qualora il colloquio avesse esito positivo in termini di coincidenza tra le richieste dell'Ente e gli impegni di lavoro, studio, famiglia dell'interessato, l'Ente o Associazione compilerà il **Programma del lavoro di pubblica utilità**, copia del quale verrà consegnata al difensore e all'assistito, che potrà essere trasfuso nel provvedimento giudiziale terminativo del procedimento

Quindi, il difensore o l'assistito s'informeranno della data di udienza (qualora già fissata).

Il dispositivo di ammissione dell'assistito all'effettuazione del lavoro di pubblica utilità verrà comunicato, a cura della Cancelleria del Giudice procedente, all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari, alla stessa Associazione o Ente presso il quale sarà svolta l'attività socialmente utile (nonché, eventualmente, all'Organo di polizia che dovesse essere incaricato, in alternativa all'U.E.P.E., della vigilanza).

Dal momento in cui l'Associazione o Ente competente riceverà la copia della sentenza, l'imputato potrà iniziare a svolgere il lavoro di pubblica utilità dopo aver concordato con l'U.E.P.E. il programma.

In detta occasione, compito dell'Ente coordinatore sarà quello di predisporre un "foglio orario" di entrata e di uscita intestato all'interessato, che verrà controfirmato dallo stesso, oltre che dal soggetto indicato quale referente.

Una volta stabilita la data di inizio del lavoro, l'U.E.P.E. invierà una comunicazione scritta alla cancelleria del Giudice competente, indicando l'effettivo inizio dell'attività.

Qualunque comunicazione relativa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità dovrà essere inviata all'organo di controllo.

Quando l'imputato/condannato avrà espletato tutte le ore indicate in sentenza, dovrà essere redatta una breve relazione sull'andamento del suo impegno che, insieme al foglio orario, dovrà essere inviata all'U.E.P.E. o all'Organo di Polizia.

Per i condannati con sospensione condizionale della pena subordinata alla esecuzione di lavori di pubblica utilità (art. 165 c.p.), l'applicazione della normativa richiede il consenso dell'imputato e implica modalità differenti da quelle appena descritte.

I condannati che dovessero beneficiare della seconda sospensione condizionale della pena dovranno svolgere il numero di ore settimanali stabilito in sentenza (di regola, non superiore a sei, salva diversa determinazione del Giudice) per la durata della pena. Sarà, pertanto, sempre necessario predisporre un prospetto orario relativo alla presenza del condannato in relazione al numero di ore stabilite in sentenza.

Il Lavoro di Pubblica Utilità potrà iniziare solo una volta divenuta irrevocabile la sentenza.

La verifica in ordine alla effettività dello svolgimento sarà sempre demandata ad un organo di Polizia (Commissariato della Polizia di Stato o Stazione Carabinieri competente per territorio).

Le comunicazioni di inizio e termine dell'attività lavorativa, nonché la relazione conclusiva dovranno essere inviate all'Organo di Polizia demandato ai controlli.

In ogni caso la relazione conclusiva dell'attività, una volta pervenuta all'organo di controllo, verrà da questo trasmessa – con eventuali osservazioni su circostanze esterne all'attività di lavoro – al Giudice e al Pubblico Ministero, dovendo la stessa, essere allegata al fascicolo del pubblico ministero e a quello del Giudice procedente.



# **ALLEGATI**

**Si propongono, qui di seguito alcuni schemi e modelli di provvedimento utili all'uniforme applicazione della misura.**



## ALLEGATO 1

### Elenco Convenzioni stipulate.

n.	ENTE	oggetto prestazione	decorrenza	scadenza
1	<b>COMUNE DI NOICATTARO</b> Ufficio Servizi Sociali Via P. Nenni, n° 1 – <b>Noicattaro (BA)</b>	Assistenza ai portatori di handicap, malati ed anziani	28.5.2014 (rinnovo)	<b>28.5.2016</b>
2	<b>C.A.M.A. – Centro Assistenza Malati A.I.D.S.</b> Via Castromediano, n° 66 – <b>BARI</b>	Segretariato, prevenzione, formazione e assistenza	2.05.2013 (rinnovo)	<b>2.05.2018</b>
3	<b>Coop. Soc. L'OBIETTIVO S.c.r.l.</b> Via Papalia, n.16 – <b>BARI</b>	Lavori di pulizia e manutenzione verde pubblico, custodia strutture pubbliche	15.2.2010 (rinnovo)	<b>15.2.2015</b>
4	<b>ASSOCIAZIONE UNITI INSIEME ONLUS</b> Via Cancellotto, n° 3 - <b>BARI</b>	assistenza a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari	19.04.2012	<b>19.04.2014</b>
5	<b>Soc. Coop. EUROPA</b> Via S. Antonio n.66 - <b>LATIANO (BR)</b>	Assistenza a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile o ai sensi degli art. 186, c. 9 bis e 187, c. 8 bis Cd. S.	10.12.2012	<b>10.12.2015</b>
6	<b>COMUNE DI VALENZANO</b> Largo Marconi, n° 58 - 70010 <b>VALENZANO (BA)</b>	Lavori di manutenzione e tutela del patrimonio ambientale	17.01.2013	<b>17.01.2014</b>
7	<b>COMUNE DI ADELFA</b> Via Vittorio Veneto 122 <b>ADELFA (BA)</b>	Custodia e manutenzione del patrimonio comunale, del verde pubblico, degli uffici comunali, degli impianti sportivi, delle aree cimiteriali, dei parchi pubblici	23.1.2013	<b>23.1.2016</b>
8	<b>UNITALSI</b> Sottosezione di <b>MONOPOLI</b>	Trasporto, assistenza, distribuzione di derrate alimentari presso la mensa sociale, intrattenimento dei disabili fisici	30.1.2013	<b>30.1.2016</b>
9	<b>Coop. NUOVA ORIZZONTI</b> via Armando Diaz n.42 - <b>GRAVINA in PUGLIA</b>	Assistenza ai diversamente abili; supporto ai minori in situazione di handicap e svantaggio; accoglienza e attività in favore degli immigrati, supporto famiglia e anziani.	17.4.2013	<b>17.4.2016</b>
10	<b>COMUNE DI BITETTO</b>	Lavori di piccola manutenzione del patrimonio ambientale e comunale in genere.	17.4.2013	<b>17.4.2016</b>

11	<b>Pubblica Assistenza "UOMO DUEMILA"</b> Unità Ausiliaria Volontaria di Protezione Civile Via Sant'Elia, n° 51 – 70010 <b>LOCOROTONDO</b>	Valorizzazione patrimonio pubb.co urbano, extraurbano e rurale, beni culturali ed artistici, anche mediante salvaguardia; riordino archivi e recupero lavori tecnico amministrativi; custodia e vigilanza x migliorare fruibilità di impianti ed attrezzature sportive, attività ausiliarie di tipo sociale.	5.06.2013	<b>5.06.2016</b>
12	<b>Università degli Studi di Bari "A. Moro"</b> <b>Dipartimento di Medicina Veterinaria</b> Strada Provinciale per Casamassima, km 3 70010 <b>VALENZANO</b>	Attività svolta in favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o patrimonio pubblico e ambientale, o in altre attività prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale.	19.7.2013	<b>19.7.2016</b>
13	<b>Associazione "ASSISTENZA DOLCE VITA 24H" ONLUS</b> Via Nicolo' Pizzoli, n° 49 <b>BARI</b>	Assistenza socio sanitaria, fisioterapia, infermieristica o medica	16.10.2013	<b>16.10.2018</b>
14	<b>Associazione " PUBBLICA ASSISTENZA AVPA"</b> Via Putignano, n° 69 <b>CASTELLANA GROTTA (Ba)</b>	Accompagnamento e assistenza dializzati, anziani, disabili; attività di volontariato e di protezione civile	23.10.2013	<b>23.10.2016</b>
15	<b>Associazione VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.)-</b> Sezione Comunale di Mola di Bari Via Fratelli Rosselli, n° 11 <b>MOLA DI BARI</b>	Assistenza di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, tutela del patrimonio pubblico e ambientale.	23.10.2013	<b>23.10.2016</b>
16	<b>Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto" ONLUS</b> P.za Mons. Aurelio Marena, n 34 <b>BITONTO</b>	Servizi di logistica, piccola manutenzione, manutenzione del verde (giardino e/o centro sportivo pastorale), guardiania spazi comuni, servizi a supporto delle attività svolte presso la fondazione	15.01.2014	<b>15.01.2017</b>
17	<b>U.N.I.T.A.L.S.I.</b> Sottosezione di Bari C.so Italia 112 - <b>BARI</b>	Attività svolta in favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale.	5.02.2014	<b>5.02.2019</b>
18	<b>A.S.E.R.C. (Ass. Servizio Emergenza Radio Casamassima- Protezione Civile)</b> piazzetta Bellomo 2	Attività svolta in favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o	5.03.2014	<b>5.3.2019</b>

	<b>70010 CASAMASSIMA</b>	nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale.		
<b>19</b>	<b>Cooperativa Sociale D.L.S. Dimensione Lavoro Sociale</b> Via Dante Alighieri, n° 36 – <b>POLIGNANO A MARE (Ba)</b>	Posizionamento transenne su strada urbana, servizi di pulizia e manutenzione ambienti pubblici, gestione impianti smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e tipo, raccolta differenziata, attività di comunicazione e informazione sul servizio di trasporto di persone o cose nonché tutte le altre attività elencate nell'oggetto sociale dello statuto.	7.05.2014	<b>7.05.2017</b>



## ALLEGATO 2

### Durata e criteri di ragguglio dei lavori di pubblica utilità

	<b>Giudice di Pace</b>	<b>Legge Droga</b>	<b>Codice Strada</b>	<b>Pena sospesa</b>
<b>Volontà dell'imputato</b>	Richiesta	Richiesta	Non opposizione	Non opposizione
<b>Durata minima</b>	10 giorni	Quella della pena in concreto	Quella della pena in concreto	10 giorni
<b>Durata massima</b>	6 mesi	Quella della pena in concreto	Quella della pena in concreto	Quella della pena in concreto
<b>Durata Settimanale massima</b>	6 ore salvo diverso ordine del giudice	40 ore	40 ore	6 ore salvo diverso ordine del giudice
<b>Durata Giornaliera Massima</b>	8 ore	8 ore	8 ore	8 ore
<b>Criteri di ragguglio</b>	1 giorno lavoro = 2 ore lavoro	1 giorno lavoro = 2 ore lavoro	1 giorno lavoro = 2 ore lavoro = € 250	1 giorno lavoro = 8 ore <sup>(10)</sup>
<b>Violazione degli obblighi</b>	Fino a un anno di reclusione	Revoca l. p. u. e dei benefici. Ripristino pena originaria	Revoca l. p. u. e dei benefici. Ripristino pena originaria	Revoca sospensione

<sup>(10)</sup> L'art. 18 bis disp. att. c.p. non richiama il comma 5° dell'art. 54 D.L.vo n. 274 del 2000 (GdP).



## ALLEGATO 3

### **Avviso della Prefettura al destinatario del provvedimento cautelare di sospensione della patente.**

La guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti è un reato previsto dagli artt. 186 e seguenti del D.lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada).

La guida in stato di ebbrezza è punito con pena detentiva e pecuniaria tanto più gravi quanto maggiore sia il tasso alcolemico accertato.

La guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

Per l'accertamento dei reati verrà celebrato un processo e sarà necessaria l'assistenza obbligatoria e retribuita da parte di un avvocato; all'esito del processo, in caso di condanna, potrà essere applicata la sospensione della patente fino a 4 (quattro) anni.

In caso di precedente condanna per lo stesso reato nei due anni precedenti è prevista la revoca della patente.

Nei casi più gravi è prevista la confisca dell'automobile a bordo della quale è stato commesso il reato, se di proprietà del conducente.

Il trasgressore può chiedere, personalmente o con l'assistenza di un avvocato, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con la sanzione del lavoro di pubblica utilità presso enti o associazioni convenzionate con il Tribunale.

Se il lavoro di pubblica utilità viene svolto per la durata e secondo le indicazioni del Giudice il reato si estingue, la sospensione della patente viene ridotta della metà e viene revocata la confisca del veicolo.

La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non può essere concessa più di una volta.

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere all'Ufficio Lavori di  
Pubblica Utilità presso il Tribunale di Bari, via H. Nazariantz, n. 1, 2°  
piano, stanza n. \_\_\_\_\_ (tel n. \_\_\_\_\_, mail:  
LPU.tribunale.bari@giustizia.it

Orario di apertura al pubblico: \_\_\_\_\_ dalle ore 9:00 alle  
ore 12:00.

## ALLEGATO 4

### PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione o Ente \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, alla via/piazza \_\_\_\_\_, che ha sottoscritto la convenzione con il Presidente del Tribunale di Bari per l'effettuazione di Lavoro di Pubblica Utilità da parte di persone sottoposte a procedimento penale

#### DICHIARA

di essere disponibile ad accogliere il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, co. 9 bis, codice della strada ovvero dell'art. 187, co 8 bis, codice della strada ovvero 73, co. 5 bis, t.u. n. 309/1990.

L'interessato sarà adibito alle seguenti mansioni

\_\_\_\_\_

La disponibilità all'accoglienza e ad impegnare l'interessato in lavori di pubblica utilità presso questa Associazione/Ente verrà tenuta ferma per mesi sei a decorrere dalla sottoscrizione della presente dichiarazione.

L'attività sarà svolta nei giorni di \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, salvo approvazione da parte del competente Tribunale.

Le ore di lavoro prestate saranno comprovate attraverso registrazione da parte dell'Associazione/Ente e controfirma da parte dell'interessato.

Al termine della espiazione della pena, verrà rilasciata una dichiarazione a documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'interessato, ai sensi dell'art. 6 D.M. 06.03.2001.

L'Associazione/Ente/Comune di \_\_\_\_\_  
provvederà alla necessaria copertura assicurativa.

Il designato a coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dell'interessato si individua nel dott./sig \_\_\_\_\_, reperibile al n. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_.

In \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Comune/Associazione/Ente  
(indirizzo e recapiti telefonici)

## ALLEGATO 5

### MODELLO DI DISPOSITIVO

Per gli artt.186 e 187 C.d.S.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

**Il Tribunale**

- Visti gli artt. 444 e ss c.p.p./ (442), 533, 535 c.p.p.
- Letto l' art 186, co. \_\_\_, lett. \_\_\_, e co. 9 bis t.u. n. 285 del 1992 ovvero l'art. 187, co. \_\_\_ e co. 8 bis, del t.u. n. 285 del 1992;
- **condanna/applica** a \_\_\_\_\_  
la pena di mesi \_\_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_\_ di reclusione ed euro \_\_\_\_\_ di multa;
- con il consenso dell'imputato e sentito il Pubblico ministero;
- subordina la concessione della sospensione condizionale della pena alla effettuazione del **lavoro di pubblica utilità, che determina in complessive ore <sup>(11)</sup> \_\_\_\_\_, da eseguirsi presso l'Associazione o Ente \_\_\_\_\_.**
- L'attività lavorativa di pubblica utilità dovrà essere prestata per n. \_\_\_\_\_ ore settimanali, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di famiglia, di studio e di salute dell'interessato, e sarà svolta in conformità del programma allegato.
- Dispone che il lavoro di pubblica utilità possa avere inizio entro il termine ultimo di mesi quattro dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

---

<sup>(11)</sup> Non è consentito il superamento del limite complessivo di ore-lavoro ex art. 54, d. lgs.n.274/2000.

- Incarica della vigilanza sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Commissariato della Polizia di Stato di \_\_\_\_\_ ovvero la Stazione dei Carabinieri di \_\_\_\_\_.

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento:

Al pubblico ministero in sede.

Al Commissariato della Polizia di Stato di \_\_\_\_\_  
ovvero alla Stazione dei Carabinieri di \_\_\_\_\_.

All'Ufficio Lavori di Pubblica Utilità c/o il Tribunale di Bari.

All'Associazione o Ente \_\_\_\_\_.

Bari, addì \_\_\_\_\_

Il Giudice

## ALLEGATO 6

### MODELLO DI DISPOSITIVO

Per l'art.165 c.p.



### TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

#### Il Tribunale

- Visti gli artt. 444 e ss c.p.p./ (442), 533, 535 c.p.p.
- Letti gli artt. 165 c.p. e 18 bis disp.att. C.p.p.;
- **condanna/applica** a \_\_\_\_\_ la pena di mesi \_\_\_\_\_ e giorni \_\_\_\_\_ di arresto ed euro \_\_\_\_\_ di ammenda;
- considerato che **non vi è opposizione da parte dell'imputato;**
- **sostituisce** la pena detentiva e la pena pecuniaria con quella del **lavoro di pubblica utilità, ragguagliata a complessive ore \_\_\_\_\_.**
- L'attività lavorativa di pubblica utilità dovrà essere prestata per n. \_\_\_\_\_ ore settimanali, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di famiglia, di studio e di salute dell'interessato, e sarà svolta in conformità del programma allegato.
- Il lavoro di pubblica utilità avrà inizio in un periodo compreso tra il decimo giorno successivo a questa pronuncia giudiziale e il termine ultimo di mesi quattro dal passaggio in giudicato della medesima.
- **Autorizza lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità prima che la sentenza divenga irrevocabile.**
- Dispone la confisca amministrativa del veicolo in sequestro, salvo revoca della stessa, in caso di svolgimento con esito favorevole del lavoro di pubblica utilità.

- Dispone [nell'eventualità si proceda per il reato ex art. 187 C.d.s.] che l'interessato si sottoponga a programma terapeutico e socio-riabilitativo ai sensi degli artt. 121 e 122 t.u. n.309/90.
- Applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, salvo riduzione della stessa della metà, nella eventualità dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.
- Impone al condannato di contattare l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari che svolgerà il compito di avviamento alla sanzione e di sottoscrizione del disciplinare per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
- Incarica della vigilanza sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari / il Commissariato della Polizia di Stato di \_\_\_\_\_ ovvero la Stazione dei Carabinieri di \_\_\_\_\_.
- **Fissa, fin d'ora, l'udienza del \_\_\_\_\_, per la declaratoria di estinzione del reato/di modifica degli obblighi/di ripristino della sanzione inizialmente sostituita.**

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento:

Al pubblico ministero in sede.

Al Commissariato della Polizia di Stato di \_\_\_\_\_  
ovvero alla Stazione dei Carabinieri di \_\_\_\_\_.

All'Ufficio Lavori di Pubblica Utilità c/o il Tribunale di Bari.

All'Associazione o Ente \_\_\_\_\_.

Bari, addì \_\_\_\_\_

Il Giudice

## ALLEGATO 7

### MODELLO DI AVVISO AGLI IMPUTATI PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 73 COMMA 5 DPR 309/90

#### Informa

L'imputato che per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, qualora ricorra l'ipotesi di **lieve entità** prevista dal **comma 5**, può chiedere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con la sanzione del

#### LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

che:

Viene applicato se l'imputato non ha diritto a beneficiare della sospensione condizionale della pena;

**Non** può essere concesso **più di due volte**;

Ha la **stessa durata della pena principale**. Un giorno di lavoro di pubblica utilità **equivale a due ore lavorative** e, con l'autorizzazione del Giudice, è possibile svolgere fino ad un massimo di otto ore lavorative in uno stesso giorno.

In caso di mancata presentazione al lavoro o violazione degli obblighi imposti viene ripristinata la pena originariamente inflitta dal Giudice.

Il lavoro si svolge presso enti o associazioni convenzionate con il Tribunale.

La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non può essere concessa più di una volta.

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere all'Ufficio Lavori di Pubblica Utilità presso il Tribunale di Bari.



## ALLEGATO 8

**IMPEGNO TRATTAMENTALE PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'** ai sensi dell'art. 73, comma 5 bis, DPR 309/90 o dell'art. 186 comma 9 bis CdS o dell'art. 187 comma 8 bis CdS.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, condannato alla sanzione del lavoro di pubblica utilità (LPU) da svolgere presso il \_\_\_\_\_, con inizio dal \_\_\_\_\_, salvo variazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria, in relazione all'esecuzione della suddetta sanzione,

- A. Afferma di aver inteso il significato della pena irrogata e delle conseguenze che deriveranno dalla violazione dei relativi obblighi, nonché di aver compreso che il controllo sull'effettività dello svolgimento della prestazione lavorativa compete all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bari, che ne riferisce all'A.G.;
- B. Dichiaro di aver concordato con \_\_\_\_\_ la prestazione di lavoro, che si svolge con modalità e tempi tali da non pregiudicare le proprie esigenze di vita, e che verrà espletata nella giornata di \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ e per l'espletamento delle mansioni di \_\_\_\_\_, secondo le disposizioni dell'A.G.;
- C. Si impegna a:
1. Apporre ogni volta la propria firma sul registro delle presenze, con l'indicazione esatta dell'orario di inizio e di fine dell'attività, al fine di documentare l'effettiva presenza sul posto di lavoro e si dichiara informato e consapevole

- delle conseguenze penali che derivano dalla falsità delle scritture riportate nel documento;
2. Attenersi diligentemente, durante lo svolgimento del lavoro, al programma di attività e alle istruzioni impartite dal referente operativo designato dal \_\_\_\_\_, il dr./Sig. \_\_\_\_\_, anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'utilizzo degli eventuali dispositivi di protezione individuale;
  3. Comunicare al suddetto referente operativo, reperibile telefonicamente ai numeri \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_ entro l'orario di inizio dell'attività, ogni eventuale assenza e a fornire la relativa documentazione giustificativa, consapevole che eventuali assenze non documentate saranno comunicate, a cura dell'UEPE di Bari, alla Magistratura come assenze ingiustificate;
  4. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni o conoscenze, in merito a processi produttivi e prodotti, acquisti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Bari \_\_\_\_\_

Firma

(data e firma per ricevuta di una copia del presente impegno)

## ALLEGATO 9

### COMUNICAZIONE D'INIZIO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

prot. n. \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

Al Tribunale di Bari

Al GIP/GUP presso il Tribunale di Bari

Al Pubblico Ministero presso il  
Tribunale di Bari

**oggetto:** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_ alla  
via \_\_\_\_\_ **Inizio**  
**esecuzione misura Lavoro di Pubblica Utilità.**

Si comunica che il nominato in oggetto, ammesso alla sanzione sostitutiva del Lavoro di Pubblica Utilità con sentenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ha dato avvio alla misura per la durata di giorni \_\_\_\_\_ e ore \_\_\_\_\_ così come disposto.

Si allega impegno tratta mentale sottoscritto dall'interessato.

Firma



## ALLEGATO 10

### COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

prot. n. \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

Al Tribunale di Bari

Al GIP/GUP presso il Tribunale di Bari

Al Pubblico Ministero presso il  
Tribunale di Bari

**oggetto:** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_ alla  
via \_\_\_\_\_.  
**Cessazione esecuzione misura Lavoro di Pubblica Utilità.**

Si comunica che il nominato in oggetto, ammesso alla sanzione sostitutiva del Lavoro di Pubblica Utilità in data \_\_\_\_\_ a seguito di sentenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ ha concluso la misura per la durata disposta.

All'Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza viene inviata relazione conclusiva sull'andamento della sanzione ai fini della declaratoria conclusiva.

Si comunica che l'aggiornamento dati S.D.I. è a cura dell'Ufficio scrivente.

Firma



## **ALLEGATO 11**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ ai sensi degli artt. 54 del d.l.vo 28 agosto n. 274 del 2000, 2 del dm 26 marzo 2001 e della Legge 28 aprile 2014, n. 67.**

### **TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001

Premesso

- Che a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
- Che a norma dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, 309 e degli artt.186 c. 9 bis D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
- Che a norma delle disposizioni del codice di rito penale sulla sospensione del processo con messa alla prova, tale istituto è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;
- Che ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazione di assistenza sociale e di volontariato o nella struttura private autorizzate ai sensi dell'art. 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
- Che la prestazione di lavoro, ai sensi del D. M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di Handicap, malati anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica

- professionalità del condannato o, ai sensi degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;
- Che l'art. 2 c. 1 del citato D. M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1. C. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  - Che ai sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza di condanna il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l'Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
  - Che è necessario inserire tale innovazione rispetto alla sanzione di competenza del Giudice di pace nello schema delle convenzioni approvato con il D. M. 26 marzo 2001, nelle more di una sua eventuale modifica de iure condendo;
  - Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in questione;
  - Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tanto premesso,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. \_\_\_\_\_ del Tribunale di Bari, giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente in epigrafe, nella persona del legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ si conviene e si stipula quando segue:

#### Art. 1

L'Ente consente che numero \_\_\_\_\_ di persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di \_\_\_\_\_ unità.

L'Ente specifica che presso la sua struttura, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D. M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

\_\_\_\_\_.

L'orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze della predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ per un numero totale di \_\_\_\_\_ giorni alla settimana.

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti facenti parte del Direttivo pro-tempore, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ costoro \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ relative istruzioni:\_\_\_\_\_.

L'Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate a segnalare immediatamente all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Bari (via D. Manin, 3 – 70125 Bari; tel. 080 5010434 – 080 5013373/295), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S. qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di se; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato del predetto Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale e al Direttore dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna se coinvolto ai sensi della delle norme testé citate.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì che i condannati possono fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenza, ove tali servizi siano già predisposti. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alle responsabilità civili verso terzi.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, fatto salve le eventuali responsabilità a termine di legge, delle persone proposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni \_\_\_\_\_ a decorre della data di sottoscrizione.

Copia della presente convezione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Bari lì, \_\_\_\_\_

**Il presidente dell'Associazione /Ente**

**Il Presidente del Tribunale di Bari**